

## VERBALE GRUPPO NETWORK

<b>GRUPPO NETWORK</b>	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	08 settembre 2011
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Problematiche connesse al "coordinamento degli accessi" di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 106</b></li> <li><b>2) Regolamenti Unioncamere per l'attuazione dei DDMM 31- 32 del 18 gennaio 2011 e ricadute sui regolamenti camerali già in essere per i laboratori ex DM 10/12/2001</b></li> <li><b>3) Varie ed eventuali</b></li> </ol>
Presenti	<p>Grazia Fisichella - CCIAA Bologna  Matteucci Giuseppe - CCIAA Parma  Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia  Cottignoli Emma, Sansavini Massimo – CCIAA di Forlì Cesena  Cerri Franco– CCIAA di Campobasso  De Gironimo Pietro – CCIAA Ravenna  Biolchini Rita– CCIAA Modena  Pecorella Maurizio, Avanzolini Andrea - CCIAA di Rimini  Lelli Riccardo, Bonazzi Enrico – CCIAA di Ferrara  Pagano Mauro – CCIAA di Pesaro Urbino</p>
Assenti	CCIAA di Piacenza
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Problematiche connesse al "coordinamento degli accessi" di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 106</b></li> </ol> <p>I componenti del gruppo riferiscono che la quasi totalità delle Camere presenti non ha ancora ritenuto di dare attuazione alla recente normativa in attesa di approfondimenti nelle sedi opportune o di indicazioni operative da parte di Unioncamere. E' opinione condivisa che il disposto normativo trovi applicazione solo nei casi di accessi connessi alla vigilanza ed alla sorveglianza ed è pertanto escluso ogni accertamento di conformità su strumenti metrici ed ogni accertamento di conformità di imprese e laboratori effettuato su istanza dell'utenza a qualsiasi titolo. Inoltre si ritiene che conseguentemente rientrino negli accessi di cui all' art. 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 anche le attività ispettive</p>

congiunte con la Guardia di Finanza.

**2) Regolamenti Unioncamere per l'attuazione dei DDMM 31- 32 del 18 gennaio 2011 e ricadute sui regolamenti camerali già in essere per i laboratori ex DM 10/12/2001**

Al fine di dare seguito a quanto sottolineato dalla nota Unioncamere in merito al recepimento dell'applicazione della SCIA anche per i laboratori ex DM 10/12/2001, i presenti concordano di provvedere ad una revisione completa degli attuali regolamenti camerali in materia. Si precisa infatti che è opportuno rendere simili i regolamenti per i laboratori ex DM 10/12/2001 a quelli più recenti sui laboratori ex DD.MM. 31 e 32 del gennaio 2011 ove non diversamente disposto dalle norme cogenti. Si ritiene inoltre di introdurre nella nuova revisione dei regolamenti tutti quegli elementi derivanti da disposizioni normative successive al DM 10/12/2001 (tariffe per l'accertamento di conformità di imprese e laboratori, sigilli in uso ai laboratori, direttive tecniche per l'esecuzione della verifica periodica ecc ecc ..... ) in alcuni casi recepiti con provvedimenti a sé stanti.

**3) Varie ed eventuali**

Un componente del gruppo riferisce che nella propria provincia è stato installato un distributore di pane automatico e ne fornisce documentazione tecnica e fotografica. Tale distributore consente la vendita sia di pane a peso che a pezzo ma non risulta provvisto di alcuna omologazione metrologico-legale. I componenti del gruppo ribadiscono che la vendita di prodotti alimentari sfusi può solo essere effettuata a peso mediante l'utilizzo di strumentazione provvista delle omologazioni di cui sopra o a pezzo qualora tale tipologia di vendita sia specificata nella raccolta degli Usi e Consuetudini locali.

Orientamenti assunti

**1 Problematiche connesse al "coordinamento degli accessi" di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 2011, n. 106**

I componenti del gruppo prendono atto che la recente normativa, pur ispirandosi a principi condivisibili, di fatto introduce elementi che irrigidiscono le procedure di accesso rendendole più lente e complicate. Si auspica pertanto che la normativa sia semplificata e che siano fornite quanto prima indicazioni operative uniformi a livello nazionale. Si ritiene inoltre che l'attività ispettiva, anche congiunta con la Guardia di Finanza, che rientra nei casi previsti all'art 7 c.2 lettera a-5 (*..... le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.....*) debba essere connotata nel verbale di sopralluogo. Analogamente si ritiene opportuno che i verbali di sopralluogo, redatti anche ai fini degli accertamenti di illeciti amministrativi in occasione di verifiche per l'accertamento di conformità su strumenti metrici effettuate a

qualsiasi titolo su istanza dell'utenza, riportino il riferimento della tipologia di verifica per fornire evidenza che gli atti ed i provvedimenti adottati non rientrano nelle fattispecie costituenti illeciti disciplinari (art 7 c.2 lettera a-4).

## **2 Regolamenti Unioncamere per l'attuazione dei DDMM 31- 32 del 18 gennaio 2011 e ricadute sui regolamenti camerali già in essere per i laboratori ex DM 10/12/2001**

I componenti del gruppo decidono di dedicare il pomeriggio alla lettura e desamina di un prototipo di nuovo regolamento approntato dalla CCIAA di Bologna e di utilizzarlo come base per la stesura di un documento condiviso da adottare in tutte le Camere della regione. Oltre al requisito dell'uniformità, si ritiene indispensabile indicare nel nuovo regolamento che il supporto all'attività di ri-verifica dovrà essere fornito non solo alla Camera concedente l'autorizzazione ma a tutte le Camere nel cui territorio verranno verificati gli strumenti al fine di contrastare i rifiuti che talvolta i laboratori oppongono alla richiesta di assistenza adducendo come giustificazione il fatto che tale prestazione non è prevista esplicitamente nel regolamento camerale della Camera concedente.

## **3 Varie ed eventuali**

Come per il passato gli uffici metrici provvederanno a quanto previsto dalle vigenti normative qualora nelle proprie provincie vengano installati i distributori descritti se non regolarizzati a seguito dei rilievi formulati dalla locale CCIAA e condivisi all'unanimità dai componenti del gruppo.

Data e o.d.g. prossima riunione

13/10/2011

Bologna,

Firma coordinatore